

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Panevėžio apygardos teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento penale a carico del sig. Edgar Babanov**

(Causa C-207/08) <sup>(1)</sup>

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Agricoltura — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa)

(2008/C 285/24)

Lingua processuale: il lituano

#### Giudice del rinvio

Panevėžio apygardos teismas

#### Imputato nella causa principale

Edgar Babanov

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Panevėžio Apygardos Teismas — Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa — Facoltà di un giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia

#### Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l'effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.
- 2) Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l'effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 15.8.2008.

**Impugnazione proposta il 21 febbraio 2008 da Athanasios Pitsiorlas avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, cause riunite T-3/00 e T-337/04, Athanasios Pitsiorlas/Consiglio dell'Unione europea e Banca centrale europea**

(Causa C-84/08 P)

(2008/C 285/25)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Athanasios Pitsiorlas (rappresentante: avv. D. Papafilippou)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Banca centrale europea

**Con ordinanza 3 luglio 2008, la Corte (Seconda Sezione) ha rigettato la domanda di annullamento e ha condannato il sig. Athanasios Pitsiorlas alle spese.**

#### Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-327/08)

(2008/C 285/26)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica francese